

CONTENZIOSO

E' legittimo l'accertamento fondato su indagini bancarie sui conti correnti dei familiari

di Luigi Ferrajoli

La Corte di Cassazione con l'**ordinanza n. 10043/2014** depositata in data 8/5/2014 ribadisce, in materia di ripartizione dell'**onere probatorio** tra Amministrazione finanziaria e contribuente con riferimento alle presunzioni derivanti dalle **indagini finanziarie** ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. 600/1973, che *"una volta dimostrata la pertinenza all'impresa dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche ad essa collegate, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma è onere dell'impresa contribuente di dimostrare l'estranchezza di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività d'impresa"*.

La **questione** su cui la Suprema Corte si è pronunciata con decisione conforme al proprio costante orientamento è quella della **legittimità** di un accertamento tributario fondato su indagini bancarie effettuate su **conti correnti** non direttamente intestati al contribuente verificato ma **riconducibili ad altri soggetti** allo stesso collegati.

Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che è **legittima** l'estensione delle indagini finanziarie anche su conti correnti intestati a **soggetti terzi**, precisando, tuttavia, che è **onere dell'Amministrazione finanziaria** dimostrare la pertinenza dei rapporti bancari intestati a terzi al soggetto verificato. Fornita questa dimostrazione la Suprema Corte nell'ordinanza in commento specifica che *"l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma è onere dell'impresa contribuente di dimostrare l'estranchezza di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività d'impresa"*. In senso conforme la Corte di Cassazione nell'**ordinanza n. 27186 del 14/11/2008** ha precisato che *"non è possibile in modo pressoché automatico addebitare al contribuente sottoposto a controllo fiscale gli esiti delle presunzioni scaturenti dalle indagini finanziarie su conti non intestati a tale contribuente ma a terzi. Al contrario, perché ciò avvenga è necessario che l'Amministrazione fornisca elementi probatori in tale senso e volti, quindi, a dimostrare sulla base di quali indizi si ritenga che determinate operazioni transitate su conti di terzi, per le quali non viene fornita alcuna giustificazione, debbano essere invece riferite e ricondotte al contribuente controllato"*.

Appare assai rilevante osservare che la Corte di Cassazione, pur affermando la possibilità dell'Ufficio di procedere ad indagini finanziarie sui conti correnti di soggetti terzi rispetto al

contribuente verificato e la conseguente legittimità dell'accertamento fondato su tali dati, ha tuttavia precisato, da un lato, che ciò presuppone la **dimostrazione** da parte dell'Amministrazione finanziaria della pertinenza dei rapporti bancari al soggetto verificato, e, dall'altro lato, che in relazione alle movimentazioni (accreditamenti e prelevamenti) accertate sui conti correnti intestati ai soggetti terzi non operano integralmente **le presunzioni legali relative** poste dall'art. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. 600/1973 e dall'art. 51, comma 4, n. 2) del D.P.R. 633/1972, dal momento che la prova contraria richiesta al contribuente è quella di *"dimostrare l'estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività d'impresa"*, e non quella stabilita dall'art. 32, comma 1, n. 2) consistente, per quanto attiene agli accreditamenti, di dimostrare di averne *"tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a d imposta"* o la non rilevanza ai fini reddituali, e per quanto attiene i prelevamenti, di indicarne il soggetto beneficiario.

La **prova contraria** può essere fornita dal contribuente anche attraverso il ricorso a **presunzioni semplici**, che dovranno essere oggetto di attenta verifica da parte del giudice, il quale *"è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative"*.

La **possibilità** di utilizzare ai fini accertativi le indagini bancarie con riferimento alle movimentazioni rilevate su **conti di soggetti terzi** rispetto al contribuente accertato è, pertanto, subordinata alla riferibilità dei conti e dei **rapporti bancari** al soggetto verificato che deve essere dimostrata dall'Amministrazione finanziaria precedente. Ciò in quanto *"...l'Ufficio accertatore può, ai predetti fini, utilizzare anche i conti intestati a soggetti che si trovino in una particolare relazione con la società, ma a tali ipotesi non è consentito estendere il rigido meccanismo di presunzione impositiva previsto dalla disposizione in esame"* (**Corte di Cassazione sentenza n. 17243 del 14/11/2003**).